Supplemento straordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 99 del 29 aprile 2000 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Sabato, 29 aprile 2000 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONE TOSCANA

Ordinanze adottate dal presidente della giunta regionale in qualità di Commissario delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante: «Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile».

REGIONE LOMBARDIA

Deliberazioni adottate dalla giunta regionale riguardanti aree di particolare interesse ambientale ubicate in ambiti territoriali della Regione.

SOMMARIO

REGIONE TOSCANA

REGIONE LOMBARDIA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 1° febbraio 2000.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Acquisto di un personal computer, di un monitor, di una stampante. (Ordinanza n. F/808).

IL VICE COMMISSARIO
(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2807/98;

Considerato che con ordinanza del dipartimento della protezione civile n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna ed è stato conseguentemente prorogato l'incarico commissariale, come espressamente rilevato dallo stesso Dipartimento della protezione civile con nota n. UL/21043/GRG.17 dell'11 giugno 1999;

Considerato che le citate ordinanze ministeriali impegnano il commissario a provvedere e completare le procedure degli interventi avviati ed a realizzare gli interventi di risanamento della laguna, nonché ad assicurare la gestione delle opere citate nelle more della individuazione del soggetto gestore ed alla realizzazione di ulteriori interventi, anche infrastrutturali, che dovessero rendersi necessari per il definitivo superamento della crisi ambientale della laguna, a completamento di quelli già realizzati;

Vista ordinanza commissariale n. F/490 del 27 luglio 1998 con la quale è stato istituito come punto di riferimento permanente della gestione commissariale nel comune di Grosseto un ufficio del commissario, presso i locali messi a disposizione dall'ufficio per la riforma fondiaria;

Considerato che in vista dell'ampliamento dell'organico dell'ufficio che comporterà l'inserimento di una unità di personale addetta al complesso degli adempimenti tecnico progettuali:

Visto che pertanto si rende indispensabile procedere all'acquisto di materiale informatico come evidenziato nella nota predisposta dalla dott.ssa Cristina Francini, responsabile dell'Area «Gestioni commissariali ed interventi straordinari di protezione civile», agli atti dell'ufficio;

Vista la richiesta di preventivo di spesa, avanzata, in data 11 gennaio 2000, relativa all'acquisto di un personal computer, un monitor, un software, una stampante, da questa gestione commissariale alla ditta Esseci Computer s.n.c. che ha provveduto a precedenti forniture e installazioni di hardware e software presso il predetto ufficio;

Visto il preventivo di spesa presentato dalla ditta Esseci Computers s.n.c. in data 13 gennaio 2000, relativo all'acquisto di un personal computer Compaq deskpro PIII 450 serie EP, di un monitor Compaq V700 17", stampante Epson Stylus Color 1520, per un importo complessivo di lire 4.840.000 (euro 2499.65) oltre I.V.A. al 20%;

Preso atto del parere redatto in data 23 gennaio 2000 dal referente informatico dell'ufficio del genio civile in merito alle caratteristiche tecniche e alla congruità del prezzo della predetta fornitura, agli atti dell'ufficio;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze del Dipartimento della protezione civile n. 2807/1998 e 2975/1999;

Ordina:

1. di affidare la fornitura di n. un Compaq Deskpro PIII 450 serie Ep, un monitor Compaq V700, 17", una stampante Epson Stylus Color 1520, alla ditta Esseci Computer s.n.c. di Caprini P. e c. di Follonica per l'importo complessivo di lire 4.840.000 (euro 2499.65) I.V.A. esclusa come risulta da preventivo allegato alla presente ordinanza parte integrante e sostanziale;

2. di approvare le condizioni contrattuali dell'acquisto quali risultano dal preventivo allegato;

3. di imputare la spesa di lire 4.840.000 (euro 2499.65) oltre Iva ai fondi stanziati con ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2975/1999;

4. di incaricare il sig. Dario Viti dell'ufficio del commissario di Grosseto di svolgere gli adempimenti connessi allo svolgimento dei lavori e alla esecuzione della fornitura ed in particolare di inviare gli ordini alle ditte sopra indicate con l'indicazione dei tempi di esecuzione dei lavori e di consegna del materiale informatico, nonché di verificare a corretta esecuzione delle prestazioni;

5. di provvedere alla liquidazione del predetto importo alla ditta Esseci Computer s.n.c. di Caprini P. e c. di Follonica tramite la prefettura di Grosseto, su presentazione della fattura vistata dall'ing. Giovannini;

6. di comunicare il presente atto alla ditta Esseci Computer S.n.c. di Caprini P. e c. di Follonica, alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di pubblicarlo per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 1° febbraio 2000

Il vice commissario: GINANNESCHI

00A3615

ORDINANZA 9 febbraio 2000.

Emergenza ambientale nella Laguna di Orbetello. Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello. Interventi relativi alla laguna di Ponente (gennaio 2000). (Ordinanza n. F/809).

IL VICE COMMISSARIO
(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2807/1998;

Considerato che con ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna ed è stato conseguentemente prorogato l'incarico commissariale, come espressamente rilevato dallo stesso Dipartimento della protezione civile con nota prot. n. UL/21043/GRG.17 dell'11 giugno 1999;

Considerato che le citate ordinanze ministeriali impegnano il commissario a provvedere a completare le procedure degli interventi avviati ed a realizzare gli interventi di risanamento della Laguna, nonché ad assicurare la gestione delle opere citate nelle more della individuazione del soggetto gestore ed alla realizzazione di ulteriori interventi, anche infrastrutturali, che dovessero rendersi necessari per il definitivo superamento della crisi ambientale della laguna, a completamento di quelli già realizzati;

Considerato che con ordinanza n. F/543 del 18 gennaio 1999 è stato affidato all'ing. Francesco Martino l'incarico professionale relativo alla «Assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della laguna di Orbetello»;

Richiamato il Piano strutturale per il recupero della laguna di Orbetello, già approvato con ordinanza n. F/703 del 2 agosto 1999;

Viste le ordinanze numeri F/513/1 998 e F/683/1999 con cui è stato affidato al dott. Lenzi un incarico di consulenza per il continuo monitoraggio finalizzato alla valutazione degli sviluppi macroalgali e di potenziali fenomeni putrefattivi onde valutare e predisporre tempestivi interventi di manutenzione della laguna;

Preso atto che nel quadro dell'attività di monitoraggio degli sviluppi algali effettuata dal dott. Lenzi, emerge l'esigenza di avviare l'attività di rimozione delle biomasse algali in particolare nella laguna di Ponente come indicato nella relazione dal medesimo redatta in data 12 gennaio 2000, agli atti dell'ufficio;

Considerato che le attività di intervento ipotizzate dalla richiamata relazione produrranno presumibilmente 400 ton. di alghe da avviare allo stoccaggio provvisorio, e che tale quantità costituisce l'obiettivo minimo di raccolta che si intende realizzare;

Vista la perizia elaborata dall'ing. Francesco Martino avente ad oggetto la «Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello: interventi relativi alla laguna di Ponente», allegata sotto la lettera «A» alla presente ordinanza come parte integrante e sostanziale;

Preso atto che con ordinanza commissariale n. F/692 del 13 luglio 1999 è stata approvata la perizia per la realizzazione di una stazione di stoccaggio e stabilizzazione delle biomasse algali raccolte in laguna, redatta dall'ing. Francesco Martino;

Vista a deliberazione della giunta provinciale di grosseto n. 361 del 22 settembre 1999 con la quale si approva il progetto e si autorizza la realizzazione degli interventi;

Valutato che con ordinanza n. F/748 del 4 ottobre 1999 sono stati affidati i lavori edili previsti dal citato progetto e successivamente con ordinanza n. F/769 del 17 novembre 1999 la fornitura e montaggio delle serre di copertura dell'impianto, attualmente in corso di esecuzione;

Visto che, in considerazione della necessità di provvedere con urgenza alla raccolta delle alghe, è possibile utilizzare per queste ultime le vasche site in località Patanella, opportunamente attrezzate ed impermeabilizzate dal commissario in base a quanto previsto dall'ordinanza n. F/557 del 5 febbraio 1999, e autorizzate allo stoccaggio provvisorio, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 22/1997, con ordinanza del sindaco del comune di Orbetello n. 8 del 22 gennaio 1999 prot. n. 1878 e successive reiterazioni;

Considerato che il vice commissario, con ordinanze n. F/546 del 19 gennaio 1999 e F/577 del 16 marzo 1999, ha acquistato mezzi idonei al trasporto delle alghe;

Dato atto che, per quanto attiene al trasporto, il vice commissario può quindi provvedere direttamente con i mezzi di sua proprietà e in particolare con l'autocarro con attrezzatura scarrabile, attribuendo alla medesima impresa affidataria del servizio di raccolta, anche il servizio di guida e gestione del mezzo;

Richiamata la nota della amministrazione provinciale di Grosseto del 22 ottobre 1999 agli dell'ufficio in cui si specifica che qualora il trasporto dei rifiuti venga effettuato dallo stesso produttore non sussiste per il medesimo l'obbligo della iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti;

Considerata la necessità e l'urgenza di attivare immediatamente i lavori per la raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello, ricorrendo a prestazioni di servizio di una ditta dotata della necessaria professionalità nonché di personale idoneo per la conduzione dell'autocarro di proprietà del commissario;

Considerato che la Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. risulta essere dotata della professionalità e competenza tecnica sopra richiamate;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/799 con cui è stata approvata la perizia redatta dall'ing. Martino relativa alla «Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Levante» ed è stata affidata alla medesima Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. la prestazione dei servizi relativi alla raccolta delle masse algali e alla guida degli automezzi commissariali per il relativo trasporto;

Preso atto che ai sensi della perizia allegata non è necessario procedere alla designazione del coordinatore per la progettazione e la redazione del piano di sicurezza ex art. 12 del decreto legislativo n. 494/1996 poiché il numero di uomini giorno risulta inferiore a 300 u/g, ma, trattandosi di attività comportanti particolari rischi, è necessario procedere alla notifica preliminare di cui all'art. 11 del predetto decreto legislativo;

Ritenuto di attribuire tale adempimento all'ing. Francesco Martino, nell'ambito dell'incarico conferito con l'ordinanza n. F/543/99, il quale dovrà altresì curare, in mancanza del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 494/1996, che nel cantiere non vengano impiegati contemporaneamente più di 20 lavoratori ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *a)*, del predetto decreto;

Ritenuto di incaricare l'ing. Francesco Martino della direzione lavori ai sensi dell'incarico conferito con l'ordinanza n. F/543/99, e degli adempimenti amministrativi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulano di identificazione previsti dal decreto legislativo n. 22/1999 e successive modificazioni;

Visto l'importo complessivo del servizio di lire 230.000.000 (euro 118.785,09) di cui lire 137.932.198 (euro 71.236,04) per le attività di raccolta e stoccaggio e lire 92.067.803 (euro 47.549,05) per somme a disposizione;

Vista la nota redatta in data 28 gennaio 2000, agli atti dell'ufficio, dalla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. con cui la società dichiara di essere disponibile ad assumere i lavori alle condizioni stabilite;

Ritenuto pertanto di affidare la prestazione di servizi per la raccolta e lo stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. con sede in via Leopardi, 9 - Orbetello (Grosseto);

Vista lo schema di contratto tra il commissario e la Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., allegato alla presente ordinanza sotto la lettera «B»;

Visto il parere favorevole in linea tecnica espresso in data 25 gennaio 2000, agli atti dell'ufficio, dall'Ufficio del genio civile di Grosseto;

Richiamate le deroghe alla normativa vigente previste dalle ordinanze Dipartimento della protezione civile numeri 2807/98 e 2975/99;

Ordina:

1. di approvare la perizia redatta dall'ing. Martino avente ad oggetto la prestazione di servizi per la «Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Orbetello. Interventi relativi alla laguna di Ponente (gennaio 2000)», allegata alla presente ordinanza sotto la lettera «A» come parte integrante e sostanziale;

2. di affidare a trattativa privata alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., con sede in Orbetello via Leopardi, 9, la prestazione dei servizi relativi alla raccolta delle masse algali, guida degli automezzi commissariali per il relativo trasporto e stoccaggio provvisorio in località Patanella, secondo le modalità e le condizioni di cui allo schema di contratto per l'importo di lire 137.932.198 (euro 71.236,04) oltre I.V.A. al 20%;

3. di approvare lo schema di contratto tra il commissario e la Società allegata sotto la lettera «B» alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale;

4. affidare la direzione dei lavori all'ing. Francesco Martino, di incaricarlo a provvedere alla notifica di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 494/1996 nonché alla verifica che nel corso delle attività di cui al contratto allegato non sia superato il numero di 20 lavoratori impiegati contemporaneamente, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera *b)*, ed, in particolare, di affidargli tutti gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente ed il particolare la tenuta dei registri di carico e scarico e del formulano di identificazione previsti dal decreto legislativo n. 22/1997;

5. di imputare ai fondi di cui all'ordinanza del dipartimento della protezione civile n. 2975/1999 gli oneri complessivi del servizio pari a lire 230.000.000 (euro 118.785,09) di cui lire 137.932.198 (euro 71.236,04) per le attività di raccolta e stoccaggio e lire 92.067.803 (euro 47.549,05) per somme a disposizione, il tutto come meglio specificato nel Quadro economico di cui alla perizia;

6. di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., all'ing. Martino e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di dispone la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 9 febbraio 2000

Il vice commissario: GINANNESCHI

00A3616

ORDINANZA 12 febbraio 2000.

Eventi alluvionali compresi tra il 28 settembre e 1° ottobre 1998 nelle provincie di Lucca e Prato. Ordinanza n. 2853 del 1° ottobre 1998. Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture. Interventi urgenti ed indifferibili. Intervento n. 380: «Lavori di potenziamento e adeguamento idraulico del fosso di scolo di Camaiore nel tratto che interessa viale Oberdan, via XXIV Maggio ed il tombino idraulico nell'attraversamento della strada provinciale per Lucca». Ente attuatore: comune di Camaiore. Importo L. 900.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. G/810).

IL VICE COMMISSARIO

PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE-OTTOBRE 1998

(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - ordinanza D.P.C. n. 2853 del 1° ottobre 1998, ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Lucca e Prato compresi tra il 28 settembre 1998 e 1° ottobre 1998;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/533 del 4 dicembre 1998 con la quale è stato approvato il suddetto piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 25 gennaio 1999;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/608 del 23 aprile 1999 con la quale è stato approvato il secondo stralcio del piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 26 giugno 1999 e con successiva nota del 13 settembre 1999;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/774 del 24 novembre 1999 con la quale è stata autorizzata l'immediata attuazione degli interventi straordinari di emergenza e di prevenzione indicati nella tabella allegata, per i quali i termini di attuazione decorrono dalla data della stessa ordinanza;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550 del 28 gennaio 1999;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi dei punti 2.1. e 2.2 dell'ordinanza n. G/550/99;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza G/550;

Rilevato che nel piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n. G/774 del 24 novembre 1999 è stato inserito il seguente intervento n. 380: «Lavori di potenziamento e adeguamento idraulico del fosso di scolo di Camaiore nel tratto che interessa viale Oberdan, via XXIV maggio ed il tombino idraulico nell'attraversamento della strada provinciale per Lucca» di cui ente attuatore è il comune di Camaiore per l'importo di lire 900.000.000;

Visto che in data 28 gennaio 2000 con nota n. 150 di prot. il comune di Camaiore - ente attuatore - ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera di giunta municipale n. 17 del 26 gennaio 2000 che presenta il seguente quadro economico:

A - Per lavori	L.	681.235.000
A1 - Per oneri della sicurezza	L.	27.500.000
Totale importo lavori	L.	708.735.000
B - Per somme a disposizione:		
b.1 - per I.V.A.	L.	70.873.500
b.2 - per progett., D.L. e contabilità, coord. sicurezza e oneri	L.	73.000.000
b.3 - per collaudo tecnico-amministrativo	L.	4.800.000
b.4 - per espropri e occupazione temporanea	L.	5.000.000
b.5 - per imprev. e arrot.	L.	37.591.500
Totale somme a disposizione	L.	191.265.000
C - Totale complessivo	L.	900.000.000

Preso atto come dall'istruttoria risulta che *a)* il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.5 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550/99; *b)* non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.1 del medesimo disciplinare;

Ritenuto di daver procedere alla presa d'atto del progetto relativo considerato l'esito positivo dell'istruttoria;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'ordinanza del dipartimento della protezione civile n. 2853/98;

Ordina:

1. è preso atto del progetto relativo all'intervento n. 380: «Lavori di potenziamento e adeguamento idraulico del fosso di scolo di Camaiore nel tratto che interessa viale Oberdan, via XXIV Maggio ed il tombino idraulico nell'attraversamento della strada provinciale per Lucca» di cui ente attuatore è il comune di Camaiore per l'importo lire 900.000.000;

2. la prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento;

3. la presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse;

4. di trasmettere al comune di Camaiore la presente ordinanza nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 12 febbraio 2000

Il vice commissario: GINANNESCHI

00A3617

ORDINANZA 12 febbraio 2000.

Eventi alluvionali compresi tra il 28 settembre e 1° ottobre 1998 nelle provincie di Lucca e Prato. Ordinanza n. 2853 del 1° ottobre 1998. Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture. Interventi urgenti ed indifferibili. Intervento n. 387: «Lavori di realizzazione canale scolmatore rete di fognatura bianca via Sterpi, via Verdina e via Gusceri». Ente attuatore: comune di Camaiore. Importo L. 800.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. G/811).

IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE-OTTOBRE 1998
(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - ordinanza D.P.C. n. 2853 del 1° ottobre 1998, ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle provincie di Lucca e Prato compresi tra il 28 settembre 1998 e 1° ottobre 1998;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/533 del 4 dicembre 1998 con la quale è stato approvato il suddetto piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 25 gennaio 1999;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/608 del 23 aprile 1999 con a quale è stato approvato il secondo stralcio del piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 26 giugno 1999 e con successiva nota del 13 settembre 1999;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/774 del 24 novembre 1999 con la quale è stata autorizzata l'immediata attuazione degli interventi straordinari di emergenza e di prevenzione indicati nella tabella allegata, per i quali i termini di attuazione decorrono dalla data dello stessa ordinanza;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550 del 28 gennaio 1999;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punti 2.1. e 2.2 dell'ordinanza n. G/550/99;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. G/550;

Rilevato che nel piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n. G/774 del 24 novembre 1999 è stato inserito il seguente intervento n. 387: «Lavori di realizzazione canale scolmatore rete di fognatura bianca via Sterpi, via Verdina e via Gusceri» di cui ente attuatore è il comune di Camaiore per l'importo di lire 800.000.000;

Visto che in data 28 gennaio 2000 con nota n. 150 di prot. il comune di Camaiore - ente attuatore - ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera di giunta municipale n. 18 del 26 gennaio 2000 che presenta il seguente quadro economico:

A - Per lavori	L.	638.000.000
A1 - Per oneri della sicurezza	L.	12.640.000
Totale importo lavori . . .	L.	650.640.000
B - Per somme a disposizione:		
b.1 - per I.V.A.	L.	65.064.000
b.2 - per progett., D.L. e contabilità, coord. sicurezza e oneri	L.	21.000.000
b.3 - per incentivo progettazione ex 18 legge n. 109/1994	L.	9.570.000
b.4 - per espropri e occupazione temporanea	L.	53.726.000
Totale somme a disposizione . . .	L.	149.360.000
C - Totale complessivo	L.	800.000.000

Preso atto come dall'istruttoria risulta che *a)* il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.5 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550/1999; *b)* non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.1 del medesimo disciplinare;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto del progetto relativo considerato l'esito positivo dell'istruttoria;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2853/98;

Ordina:

1. è preso atto del progetto relativo all'intervento n. 387 «Lavori di realizzazone canale scolmatore rete di fognatura bianca via Sterpi, via Verdina e via Gusceri» di cui ente attuatore è il comune di Camaiore per l'importo lire. 800.000.000;

2. la prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento;

3. la presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse;

4. di trasmettere al comune di Camaiore la presente ordinanza nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 12 febbraio 2000

Il vice commissario: GINANNESCHI

00A3618

ORDINANZA 12 febbraio 2000.

Eventi alluvionali compresi tra il 28 settembre e 1° ottobre 1998 nelle provincie di Lucca e Prato. Ordinanza n. 2853 del 1° ottobre 1998. Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture. Intervento n. 708: «Ripristino e adeguamento opere di fognatura bianca e ripristino pavimentazione stradale sulla via XX Settembre». Ente attuatore: comune di Camaiore. Perizia di variante. Importo L. 914.346.850. Presa d'atto. (Ordinanza n. G/812).

IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE-OTTOBRE 1998
(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - ordinanza D.P.C. n. 2853 del 1° ottobre 1998, ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle provincie di Lucca e Prato compresi tra il 28 settembre 1998 e 1° ottobre 1998;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/533 del 4 dicembre 1998 con la quale è stato approvato il suddetto piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 25 gennaio 1999;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550 del 28 gennaio 1999;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi dei punti 2.1. e 2.2 dell'ordinanza n. G/550/1999;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. G/550;

Rilevato che nel Piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n. G/533 del 4 dicembre 1992 è stato inserito il seguente intervento n. 708: «Ripristino a adeguamento opere di fognatura bianca e ripristino pavimentazione stradale sulla via XX Settembre» di cui ente attuatore è il comune di Camaiore per l'importo di lire 1.000.000.000 e del quale si è preso atto con ordinanza commissariale n. G/597 del 19 aprile 1999;

Visto che in data 6 dicembre 1999 con nota n. 3024 di prot. - integrata con successiva nota n. 206 di prot. del 9 febbraio 2000 il comune di Camaiore ha trasmesso la perizia di variante relativa al suddetto intervento, approvato con delibera di giunta i municipale n. 541 del 3 dicembre 1999 che presenta il seguente quadro economico:

A - Per lavori	L.	773.133.500
A1 - Per oneri della sicurezza	L.	14.000.000
Totale importo lavori	L.	787.133.500
B - Per somme a disposizione:		
b.1 - per I.V.A. 10%	L.	78.713.350
b.2 - per spese tecniche per piano sicurezza, coordinamento	L.	24.500.000
b.3 - per incentivo alla progettazione	L.	8.650.000
b.4 - per vari e imprevisti	L.	15.350.000
Totale somme a disposizione	L.	127.213.350
C - Totale complessivo	L.	914.346.850

Preso atto come dall'istruttoria risulta che *a)* il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.5 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550/1999; *b)* non sono, state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.1 del medesimo disciplinare;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto del progetto relativo considerato l'esito positivo dell'istruttoria;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'ordinanza del dipartimento della protezione civile n. 2853/98;

Ordina:

1. è preso atto della perizia di variante relativa all'intervento n. 708: «Ripristino e adeguamento opere di fognatura bianca e ripristino pavimentazione stradale sulla via XX Settembre» di cui ente attuatore è il comune di Camaiore per l'importo lire 914.346.850;

2. la prosecuzione del procedimento di attuazione del progettà è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento;

3. la presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse;

4. di trasmettere al comune di Camaiore la presente ordinanza nonché di dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 12 febbraio 2000

Il vice commissario: GINANNESCHI

00A3619

ORDINANZA 12 febbraio 2000.

Eventi alluvionali compresi tra il 28 settembre e 1° ottobre 1998 nelle provincie di Lucca e Prato. Ordinanza n. 2853 del 1° ottobre 1998. Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture. Intervento n. 457: «Opere per l'adeguamento delle sezioni di deflusso e realizzazione di bacino di accumulo sul Fosso Medancione. Secondo lotto». Perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva - Secondo stralcio. Ente attuatore: genio civile di Pistoia. Importo L. 1.500.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. G/813).

IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE-OTTOBRE 1998
(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - ordinanza D.P.C. n. 2853 del 1° ottobre 1998, ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998 con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato Commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle provincie di Lucca e Prato compresi tra il 28 settembre 1998 e 1° ottobre 1998;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/533 del 4 dicembre 1998 con la quale è stato approvato il suddetto piano, di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 25 gennaio 1999;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/608 del 23 aprile 1999 con la quale è stato approvato il secondo stralcio del suddetto piano, di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 10 giugno 1999;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550 del 28 gennaio 1999;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.1. e 2.2 dell'ordinanza n. G/550/99;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. G/550/99;

Rilevato che nel secondo stralcio del Piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n. G/608 del 23 aprile 1999 è stato inserito il seguente intervento n. 457: «Opere per l'adeguamento delle sezioni di deflusso e realizzazione di bacino di accumulo sul Fosso Mendacione. Secondo lotto» di cui ente attuatore è l'Ufficio del genio civile di Pistoia per l'importo lire 1.500.000.000;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/730 del 30 agosto 1999 con la quale si è preso atto del primo stralcio relativo all'intervento n. 457: «Opere per l'adeguamento delle sezioni di deflusso e realizzazione di bacino di accumulo sul Fosso Medancione. Secondo lotto», per l'importo di lire 1.189.355.179;

Visto che in data 2 febbraio 2000 con nota n. 169 di prot. il genio civile di Pistoia - ente attuatore - ha trasmesso la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva - secondo stralcio relativa al suddetto intervento, approvata con decreto del dirigente responsabile n. 180 del 20 gennaio 2000;

Preso atto che l'intervento n. 457 a seguito della perizia in oggetto presenta il seguente quadro economico complessivo:

A - Per lavori	L.	999.891.364
B - Per somme a disposizione:		
b.1 - per I.V.A. 10%	L.	199.978.273
b.2 - per spese progettuali (0,5% primo lotto)	L.	8.065.000
b.3 - per spese progettuali (1,5%)	L.	14.998.370
b.4 - per collaudo	L.	10.000.000
b.5 - per esproprio arginature torrente	L.	35.000.000
b.6 - per esproprio cassa di laminazione	L.	185.000.000
b.7 - per imprevisti	L.	47.066.993
Totale somme a disposizione	L.	500.108.636
C - Totale complessivo	L.	1.500.000.000

Preso atto come dall'istruttoria risulta che *a)* il quadro economico del suddetto intervento rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.5 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550/1999; *b)* non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.1 del medesimo disciplinare;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto della perizia in oggetto considerato l'esito positivo dell'istruttoria;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'ordinanza del dipartimento della protezione civile n. 2853/98;

Ordina:

1. è preso atto della perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva - secondo stralcio relativa all'intervento n. 457: «Opere per l'adeguamento delle sezioni di deflusso e realizzazione di bacino di accumulo sul Fosso Mendacione. Secondo lotto» di cui ente attuatore è l'ufficio del genio Civile di Pistoia per l'importo complessivo di L. 1.500.000.000, approvata con decreto dirigenziale n. 180 del 20 gennaio 2000;

2. la prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento;

3. la presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse;

4. di trasmettere la presente ordinanza all'ufficio del genio civile di Pistoia, al comune di Montemurlo;

5. di disporre la pubblicazione per estratto della presente ordinanza nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 12 febbraio 2000

Il vice commissario: GINANNESCHI

00A3620

ORDINANZA 12 febbraio 2000.

Disposizioni per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2853/98 finalizzati al ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione e alla ripresa delle attività produttive. Ordinanza commissariale G/512 del 6 novembre 1998. Integrazione. (Ordinanza n. G/814).

IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE-OTTOBRE 1998
(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 98 che nomina il presidente della giunta regionale commissario delegato per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti gli eventi alluvionali nel periodo 28 settembre-1° ottobre 1998 nei comuni di Prato e Montemurlo della provincia di Prato e nei comuni di Camaiore, Pietrasanta, Massarosa e Viareggio nella provincia di Lucca;

Visto in particolare l'art. 4 che prevede l'erogazione di contributi a soggetti privati ed attività produttive gravemente danneggiati, per l'importo complessivo di lire 5 miliardi secondo criteri e modalità stabiliti dallo stesso commissario, uniformandosi, per quanto possibile alle misure già adottate a seguito dell'emergenza della Versilia del 19 giugno 1996;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. G/512 del 6 novembre 1998 con la quale il suddetto fondo è stato ripartito tra le due tipologie di intervento in parti uguali e si sono dettate le disposizioni operative per la concessione dei suddetti contributi;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/604 del 22 aprile 1999 con la quale si è rideterminata la quota dello stesso fondo destinata a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione e si è determinato l'ammontare dei contributi a fondo perduto nella misura del 40 per cento del valore dei danni a beni immobili e/o mobili accertati secondo le modalità di cui all'ordinanza G/512/98 e nel rispetto del limite massimo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare;

Preso atto che in base alle suddette disposizioni i soggetti aventi diritto nell'ambito dei comuni interessati hanno presentato domanda per i contributi a fondo perduto per danni ai beni immobili e/o immobili, accertati con le modalità disposte dalle ordinanze sopra richiamate e che le amministrazioni comunali hanno provveduto alla relativa liquidazione;

Considerato che rispetto ai fondi a disposizione si è determinato, sulla base delle rendicontazioni presentate dai comuni, un residuo pari a lire 1.065.751.023 che d'intesa con le amministrazioni locali è stato accantonato in attesa di verificarne le migliori possibilità di utilizzo, nell'ambito delle disposizioni di cui all'ordinanza del Dipartimento della protezione civile sopra richiamata, in rapporto anche alla richiesta di ulteriori finanziamenti avanzata nei confronti del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con legge 13 luglio 1999, n. 226, con il quale sono stanziati ulteriori finanziamenti in rapporto a vari eventi alluvionali, tra cui anche quello già disciplinato dall'ordinanza del dipartimento della protezione civile n. 2853/98, sia a favore dei privati e delle attività produttive che degli interventi per la messa in sicurezza idraulica e idrogeologica dei territori colpiti;

Valutato, d'intesa con le amministrazioni locali interessate, di poter proficuamente destinare il fondo residuo sopra indicato ad incrementare a percentuale di contributo sul danno subito dai soggetti privati a beni immobili di proprietà, elevandolo dal 40% al 75%, in corrispondenza anche con l'analoga percentuale disposta dallo stesso decreto-legge n. 132/1999 relativamente agli altri eventi alluvionali considerati;

Considerato che per procedere a tale integrazione, pari al 35 per cento del danno accertato su beni immobili, è necessario imputare la franchigia già determinata complessivamente in lire 5 milioni, in modo distinto ai danni subiti a beni mobili e immobili;

Ritenuto di operare tale imputazione in parti uguali alle due distinte ipotesi, nei casi in cui lo stesso soggetto abbia subito danni sia ai beni immobili che ai beni mobili, mantenendola invece inalterata nel caso di danni ad una sola tipologia di beni;

Considerato altresì che le amministrazioni comunali sono in grado di effettuare l'istruttoria relativa alla concessione dell'integrazione del 35 per cento dei contributi a fondo perduto sui beni immobili senza aggravio di presentazione di ulteriore documentazione da parte dei soggetti interessati e previa comunicazione ai medesimi;

Viste le disposizioni operative per la concessione dei contributi allegate alle ordinanze n. G/512/98 e n. G/604/99;

Visto le note dei comuni di Camaiore, Massarosa, Viareggio e Montemurlo con le quali in base alla documentazione acquisita agli atti i suddetti comuni hanno provveduto a comunicare l'ammontare complessivo dei danni accertati sui beni immobili nonché l'ammontare del contributo integrativo che risulta così determinato:

comune di Camaiore L. 823.120.438;

comune di Montemurlo L. 63.382.829;

comune di Viareggio L. 6.986.660;

comune di Massarosa L. 121.964.076,

da cui deriva la necessità di un contributo integrativo complessivo pari a lire 1.015.456.003 a fronte di una disponibilità accertata di lire 1.065.751 023;

Considerato altresì che all'art. 4, comma 3, dell'ordinanza n. 2853 del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, eventuali economie derivanti dall'applicazione del presente articolo possono essere utilizzate a favore dei Piani di interventi straordinari;

Ordina:

1. l'ammontare dei contributi diretti a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione residente finalizzati al ripristino dei danni subiti ai beni immobili, già determinato ai sensi dell'ordinanza commissariale n. G/604/99 nel 40% del valore dei danni accertati è rideterminato nella misura del 75%, limitatamente al valore dei danni subiti ai beni immobili;

2. i contributi già erogati dai comuni sulla base delle disposizioni di cui all'ordinanza commissariale n. G/512/98 e all'ordinanza n. G/604/99 sono conseguentemente integrati nella misura del 35 per cento del valore dei danni accertati sugli stessi beni, con l'applicazione della franchigia già prevista dalle citate disposizioni e nel rispetto del limite massimo di contributo pari a 50 milioni per ciascun nucleo familiare;

3. ove lo stesso soggetto abbia subito danni a beni mobili e immobili, ai fini del calcolo del contributo da erogare relativamente ai beni immobili, la franchigia di lire 5 milioni è imputata in parti uguali al valore dei danni accertati sulle due tipologie di beni;

4. previa comunicazione agli interessati, l'integrazione del contributo di cui al punto 1 è calcolata ed erogata dalle amministrazioni comunali competenti in base alla documentazione acquisita ai sensi delle disposizioni di cui alle citate ordinanze commissariali;

5. a tale fine è disposto a valere sui fondi assegnati ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2853/1998, il trasferimento delle somme occorrenti per l'erogazione del contributo di cui al punto 2, così come segue:

comune di Camaiore L. 823.120.438;

comune di Montemurlo L. 63.382.829;

comune di Viareggio L. 6.988.660;

comune di Massarosa L. 121.964.076;

6. la disponibilità residua di lire 50.295.020 sui fondi di cui all'articolo sopra citato pari a lire 1.065.751.023 viene destinata al finanziamento degli interventi previsti dal Piano di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2853 del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

7. la presente ordinanza è pubblicata integralmente nel Bollettino ufficiale della regione e comunicata ai sindaci dei comuni interessati.

Firenze, 12 febbraio 2000

Il vice commissario: GINANNESCHI

00A3621

ORDINANZA 12 febbraio 2000.

Emergenza ambientale nella Laguna di Orbetello. Manutenzione straordinaria strumentazione monitoraggio laguna di Orbetello. Rinnovo incarico alla Corr-Tek Idrometria S.r.l. di Verona. (Ordinanza n. F/815).

IL VICE COMMISSARIO
(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/489 del 16 luglio 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2807/1998;

Considerato che con ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista la ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001 termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Viste le ordinanze n. F/539 del 30 dicembre 1996, n. F/612 del 28 aprile 1999 e n. F/685 del 28 giugno 1999, con cui è stato confermato alla Corr-Tek Idrometria S.r.l. di Verona l'incarico per la manutenzione straordinaria della strumentazione monitoraggio della laguna di Orbetello;

Considerato che tale incarico è scaduto il 31 ottobre 1999;

Ritenuto opportuno prendere atto della avvenuta continuazione da parte della società dello svolgimento di tale incarico e rinnovare pertanto la collaborazione con la Corr-Tek Idrometria S.r.l., in considerazione di analogo rinnovo dell'incarico di monitoraggio e di manutenzione ordinaria al dottr. Daniele Tonelli;

Ritenuto quindi di rinnovare l'incarico alla Corr-Tek Idrometria S.r.l. per tutta la durata della convenzione stipulata con il dott. Tonelli, che si allega in copia, e comunque fino al 30 giugno 2000;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze del Dipartimento della protezione civile n. 2807/1998 e del Dipartimento della protezione civile n. 2975/1999 e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 3037/2000;

Ordina:

1. di prendere atto dell'avvenuta continuazione dell'incarico da parte della Corr-Tek Idrometria S.r.l. di Verona relativo alla manutenzione straordinaria del correntometro elettromagnetico autoregistrante valeport e delle sonde multiparametriche Hydrolab Datasonde installati nella laguna di Orbetello, scaduto il 31 ottobre 1999, con il medesimo contenuto e le stesse modalità di cui alle precedenti ordinanze numeri F/539, F/612 e F/685;

2. di fissare il corrispettivo del presente incarico in lire 9.000.000 (Euro 4.648.11) oltre I.V.A.;

3. di fissare la durata dell'incarico con effetto dal 1° novembre 1999 per tutta la durata della convenzione con il dott. Tonelli, che si allega in copia sotto la lettera «A», e comunque fino al 30 giugno 2000;

4. di stabilire che la spesa derivante dalla presente ordinanza viene finanziata con i fondi di cui all'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2975/1999;

5. di trasmettere copia della presente ordinanza alla Corr-Tek Idrometria S.r.l., che la restituirà all'ufficio del commissario di Grosseto firmata per accettazione;

6. di inviare copia della presente ordinanza all'ing. Giovannini e alla prefettura Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di disporne pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 12 febbraio 2000

Il vice commissario: GINANNESCHI

00A3622

ORDINANZA 12 febbraio 2000.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Monitoraggio della laguna e manutenzione ordinaria della relativa strumentazione. Rinnovo incarico dott. Tonelli. (Ordinanza n. F/816).

IL VICE COMMISSARIO
(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998, e successive integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2807/1998;

Considerato che con ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista la ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Viste le ordinanze n. F/538 del 30 dicembre 1998 e n. F/613 del 28 aprile 1999 con cui è stato confermato al dott. Daniele Tonelli l'incarico per la rilevazione ed elaborazione del dati raccolti nella laguna di ponente e in quella di levante dalle sonde multiparametriche autoregistranti e dal correntometro elettromagnetico nel canale di Ansedonia, nonché per la manutenzione ordinaria e la calibrazione di detta strumentazione;

Considerato che tale incarico è scaduto il 31 ottobre 1999 ma che il dott. Tonelli, in forza degli accordi verbali intercorsi con il vice commissario delegato e con il responsabile dell'area di progetto gestione commissariale per l'emergenza ambientale nella laguna di Orbetello» ing. Pierluigi Giovannini, ha proseguito l'attività di monitoraggio della laguna e la manutenzione ordinaria della relativa strumentazione;

Ritenuto opportuno prendere atto della continuazione di tale attività e quindi rinnovare l'incarico, confermando il contenuto e le modalità stabilite nella convenzione allegata alla citata ordinanza n. F/613/99;

Considerato che a seguito della convenzione stipulata tra il commissario e l'Arpat in data 22 settembre 1999, le attività di monitoraggio della laguna e di manutenzione ordinaria della strumentazione relativa saranno svolte dall'Arpat, che intende a tal fine avvalersi della collaborazione del dott. Tonelli anche per assicurare una continuità all'attività prestata e facilitare la conoscenza sui dati più risalenti nel tempo;

Ritenuto quindi di rinnovare l'incarico al dott. Tonelli fino alla data in cui verrà stipulata una convenzione tra il medesimo e l'Arpat e comunque fino al 30 giugno 2000;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze del Dipartimento della protezione civile n. 2807/1998 e del Dipartimento della protezione civile n. 2975/1999, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 3037/2000;

Ordina:

1. di prendere atto dell'avvenuta continuazione dell'incarico da parte del dott. Daniele Tonelli residente in Orbetello, via Fanteria n. 3, relativo al «Monitoraggio della laguna e manutenzione ordinaria della relativa strumentazione», scaduto il 31 ottobre 1999, con il medesimo contenuto e le stesse modalità di cui alla convenzione allegata sotto la lettera «A» alla precedente ordinanza n. F/613/99 che qui si intendono ripetute e confermate;

2. di fissare il corrispettivo dell'incarico nel seguente modo:

a) per le operazioni di manutenzione ordinaria e calibrazione degli strumenti, comprese la disistallazione e reistallazione, da effettuare con cadenza settimanale, sarà corrisposto un compenso mensile di lire 1.500.000 (euro 774.69) oltre I.V.A. e cassa pensioni;

b) per la rilevazione ed elaborazione dati da effettuare secondo il seguente programma:

nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio in cui tali attività vengono effettuate con cadenza settimanale sarà corrisposto un compenso di lire 500.000 (euro 258.23) oltre I.V.A. e cassa pensioni;

nel mese di marzo, aprile, maggio in cui tali attività vengono effettuate con cadenza bisettimanale sarà corrisposto un compenso di lire 1.000.000 (euro 516.46) oltre I.V.A. e cassa pensioni;

nel mese di giugno, con cadenza trisettimanale, sarà corrisposto un compenso di lire 1.500.000 (euro 774.69) oltre I.V.A. e cassa pensioni;

3. di fissare la durata dell'incarico con effetto dal 1° novembre 1999 fino alla data in cui verrà stipulata una convenzione tra il dott. Tonelli e l'Arpat e comunque fino al 30 giugno 2000. A tale data, su eventuale richiesta dell'ing. Giovannini, il dott. Tonelli provvederà alla disinstallazione della strumentazione utilizzata e al relativo deposito presso gli uffici del comune di Orbetello;

4. di stabilire che la spesa derivante dalla presente ordinanza verrà finanziata con i fondi di cui all'ordinanza del dipartimento della protezione civile n. 2975/1999;

5. di trasmettere copia della presente ordinanza al dott. Tonelli che la restituirà all'ufficio del commissario di Grosseto firmata per accettazione;

6. di inviare copia della presente ordinanza all'ing. Giovannini e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 12 febbraio 2000

Il vice commissario: GINANNESCHI

00A3623

ORDINANZA 12 febbraio 2000.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori relativi alla realizzazione di un canale di gronda e banchinatura del tratto di laguna parallelo al viale delle Mura di Ponente: autorizzazione alla consegna dei lavori a seguito dell'esito positivo delle analisi sui campioni di limo. (Ordinanza n. F/817).

IL VICE COMMISSARIO
(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998, e successive integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza del dipartimento della protezione civile n. 2807/1998;

Considerato che con ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista la ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico commissariale al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Considerato che con ordinanza n. F/543 del 18 gennaio 1999 è stato affidato all'ing. Francesco Martino l'incarico professionale relativo alla assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della laguna di Orbetello»;

Visto che il piano strutturale, approvato con ordinanza commissariale n. F/703 del 2 agosto 1999, prevede interventi strutturali sul sistema idraulico della laguna ed in particolare la manutenzione dei canali interni alla laguna e lo smaltimento dei sedimenti,

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/764 del 5 novembre 1999 con cui si approva la perizia redatta dall'ing. Martino avente ad oggetto la «Realizzazione di un canale di gronda e banchinatura del tratto di laguna parallelo al viale delle Mura di Ponente;

Richiamata inoltre l'ordinanza commissariale n. F/784 del 10 dicembre 1999 con cui i lavori relativi alla «Realizzazione di un canale di gronda e banchinatura del tratto di laguna parallelo al viale delle Mura di Ponente sono stati affidati all'impresa Bevilotti Vezio con sede a Grosseto, via Zircone, 37, per un importo complessivo di lire 1.292.847.466 oltre I.V.A. al 10%;

Verificato che i lavori interessano per la massima parte immobili di proprietà del comune di Orbetello come risulta dalla sentenza del tribunale civile di Grosseto del 31 luglio 1993 in corso di trascrizione e, limitatamente, ad una porzione della particella catastale n. 679 di proprietà delle Ferrovie nord Milano S.p.a per la quale, con ordinanza commissariale n. F/785 del 10 dicembre 1999, è stata disposta l'occupazione di urgenza;

Considerato che per la particolarità dei lavori in oggetto, ai sensi del decreto ministeriale 24 gennaio 1996 (Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazione di all'art, il della legge n. 319/1976, e successive modifiche ed integrazioni, relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino) è stato necessario incaricare L'Arpat della predisposizione di una campagna di sondaggi sui fanghi;

Considerato che con l'ordinanza n. F/784/99 l'ing. Martino è stato autorizzato a procedere alla consegna dei lavori alla ditta appaltatrice, nelle more della stipula del contratto, relativamente alla parte delle opere a terra non ricadenti nella parte di immobili di proprietà privata e quelle non strettamente connesse con i risultati delle analisi;

Visto il rapporto redatto in data 2 febbraio 2000, con cui l'Arpat comunica l'esito positivo delle analisi dei campioni di limo relativi al rifacimento della Banchina di Orbetello, specificando che l'utilizzo di tale materiale ai fini del ripascimento della banchina è auspicabile e che le caratteristiche chimiche e microbiologiche del materiale di dragaggio non possono apportare alterazioni o inquinamento all'ambiente circostante;

Ritenuto pertanto di autorizzare l'ing. Francesco Martino alla consegna della restante parte dei lavori alla ditta Bevilotti Vezio ai sensi dell'art. 337 della vigente legge sui lavori pubblici e art. 10 del regolamento n. 350/1895, e precisamente quelli di scavo e ricollocazione in opera dei predetti materiali;

Richiamate le deroghe alla normativa vigente previste dalle ordinanze del dipartimento della protezione civile n. 2807/1998 e 2975/1999 e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza del dipartimento della protezione civile n. 3037/2000;

Ordina:

1. di autorizzare l'ing. Martino a procedere, ai sensi dell'art. 337 della vigente legge sui lavori pubblici e art. 10 del regolamento n. 350/1895, anche alla consegna della restante parte dei lavori affidati alla ditta Bevilotti Vezio con ordinanza n. F/784 del 20 dicembre 1999, e precisamente quelli di scavo e ricollocazione in opera dei predetti materiali;

2 di confermare l'incarico di coordinatore della sicurezza nonché della direzione dei lavori all'ing. Martino;

3. di trasmettere la presente ordinanza al comune di Orbetello, alla ditta Bevilotti Vezio, all'ing. Martino e all'Arpat, nonché di disporre la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 12 febbraio 2000

Il vice commissario: GINANNESCHI

00A3624

ORDINANZA 12 febbraio 2000.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Liquidazione spese di lite a favore dell'avvocatura distrettuale dello Stato. (Ordinanza n. F/818).

IL VICE COMMISSARIO
(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998, e successive integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con a quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2807/1998;

Considerato che con ordinanza del dipartimento della protezione civile n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degii interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello-Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista la ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico commissariale al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello-Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Preso atto della nota 1301 registro partenza del 27 gennaio 2000 con cui l'avvocatura distrettuale dello Stato ha trasmesso la richiesta di pagamento per le spese di lite avente ad oggetto «Cont. 4508/1994 consorzio cooperative costruzioni/provincia di Grosseto/commissario delegato - Lodo 104.95 - Art. 21», per L. 13.900.000;

Considerato che si tratta delle spese per la costituzione e difesa del commissario Corsi nel giudizio arbitrale tra il consorzio cooperative costruzioni e la provincia di Grosseto in ordine all'appalto per a realizzazione dei lavori della laguna di Orbeteilo, primo stralcio esecutivo, conclusosi tra l'altro con la estromissione del commissario medesimo;

Visto che l'attuale commissario è stato nominato in sostituzione di quelli precedenti e che pertanto le spese di lite predette saranno liquidate da questa gestione commissariale;

Ordina:

1. di prendere atto della quantificazione delle spese di lite per L. 13.900000 (Euro 7178.75) trasmessa dalla avvocatura distrettuale dello Stato con nota del 27 gennaio 2000 n. 1301 registro partenza, che si allega in copia al presente atto sotto la lettera «A» relativamente alla costituzione e difesa del commissario Corsi nel giudizio arbitrale tra il consorzio cooperative costruzioni e la provincia di Grosseto in ordine all'appalto per la realizzazione dei lavori della laguna di Orbetello, primo stralcio esecutivo, Cont. 4508/94;

2. di stabilire che tale spesa verrà finanziata con i fondi di cui all'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2975/1999, e sarà liquidata dalla prefettura di Grosseto con le modalità indicate dall'avvocatura nella nota allegata;

3. di inviare copia della presente ordinanza all'avvocatura distrettuale dello Stato e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 12 febbraio 2000

Il vice commissario: GINANNESCHI

00A3625

ORDINANZA 12 febbraio 2000.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Risanamento ambientale della laguna di Orbetello. Progetto di raccordo - Primo stralcio esecutivo nonché lotto n. 1 funzionale di collettori fognari del comprensorio sud di Ansedonia - Lotto n. 2, Prolungamento della condotta di scarico a mare di Ansedonia. Impresa A.T.I. con capogruppo Fisia Italimpianti S.p.a. Collaudo tecnico relativo agli impianti elettrici e meccanici. (Ordinanza n. F/819).

IL VICE COMMISSARIO
(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998, e successive integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998 con la quale il sottoscritta è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza del dipartimento della protezione civile n. 2807/1998;

Considerato che con ordinanza del dipartimento della protezione civile n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello- Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista la ordinanza del dipartimento della protezione civile n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello-Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Richiamata l'ordinanza n. 19 del 31 dicembre 1994 della precedente gestione commissariale ed il relativo contratto di appalto con cui i lavori per il completamento del grande collettore di cui al così detto progetto di raccordo sono stati affidati alla soc. Ati con capogruppo Fisia Italimpianti S.p.a. di Genova;

Richiamata l'ordinanza n. 65 del 19 settembre 1995 con cui la precedente gestione commissariale, affidava il collaudo tecnico amministrativo delle opere in oggetto alla commissione di collaudo costituita dai dott. ingg. Gian Mauro Majoli di Arezzo, Bruno Giannone di Grosseto, Selleri Fabio di Firenze;

Richiamato il parere redatto in data 7 febbraio 2000, agli atti dell'ufficio, in cui ing. Pierluigi Giovannini, in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello, ravvisa la necessità e l'urgenza di provvedere al collaudo meramente tecnico sia delle opere elettriche che di quelle impiantistiche che sono state eseguite a corredo dei collettori fognari;

Vista la nota redatta in data 21 ottobre 1999, agli atti dell'ufficio, con cui i dott. ingg. Gian Mauro Majoli, Bruno Giannone, Selleri Fabio dichiarano la loro disponibilità ad effettuare anche i collaudi relativi alle opere elettriche e meccaniche dei lavori relativi al progetto di raccordo - primo stralcio esecutivo;

Ritenuto di conferire tale incarico ai tre membri della commissione come gruppo di professionisti e non come collegio, per cui il relativo compenso quale risultante dalla tariffa professionale verrà corrisposto come se fosse un'unica persona;

Vista la nota redatta in data 10 novembre 1999, agli atti dell'ufficio, con cui i citati professionisti trasmettono la previsione di spesa complessiva relativa all'assolvimento dell'incarico in oggetto per un importo di L. 58.752.000;

Visto il parere di regolarità tecnica e di congruità contabile trasmesso dall'ufficio del genio civile di Grosseto, agli atti dell'ufficio;

Richiamate le detoghe alla normativa vigente previste dalle ordinanze Dipartimento della protezione civile n. 2807/1998 e n. 2975/1999, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 3037/2000;

Ordina:

1. di affidare al gruppo di professionisti costituito dai dott.ri ingg. Gian Mauro Majoli di Arezzo, Bruno Giannane di Grosseto, Selleri Fabio di Firenze, il collaudo tecnico funzionale delle opere elettriche e meccaniche eseguite a corredo dei collettori fognari realizzati nell'ambita dei lavori relativi al «Risanamento ambientale della laguna di Orbetello. Progetto di raccordo - primo stralcio esecutivo nonché lotto n. 1 funzionale di collettori fognari del comprensorio Sud di Ansedonia - lotto n. 2, prolungamento della condotta di scarico a mare di Ansedonia»

2. di prendere atto che tale incarico viene affidato, sulla base di quanto richiesto i dagli stessi nella nota del 10 novembre 1999 agli atti dell'ufficio, ai professionisti come gruppo e non come collegio per cui il relativo compenso, quale risultante dalla tariffa professionale, verrà corrisposto come se fosse un'unica persona;

3. di imputare gli oneri complessivi di L. 58.752.000 (Euro 30342,88) relativi a tale incarico ai fondi di cui all'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2975/1999;

di trasmettere la presente ordinanza ai dott. ingg. Gian Mauro Majoli, Bruno Giannone, Selleri Fabio, al comune di Orbetello, alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 21 febbraio 2000

Il vice commissario: GINANNESCHI

00A3626

ORDINANZA 29 febbraio 2000.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Realizzazione piano degli attracchi della laguna di Orbetello - Primo stralcio. Approvazione perizia e affidamento di incarico. (Ordinanza n. F/820).

IL VICE COMMISSARIO
(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998, e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998 con a quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art, 2 della predetta ordinanza del dipartimento della protezione civile n. 2807/1998;

Considerato che con ordinanza del dipartimento della protezione civile n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 niiliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello-Monte Argentario. nonché agli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista la ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello-Monte Argentario, nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Considerato che con ordinanza n. F/543 del 18 gennaio 1999 è stato affidato all'ing. Francesco Martino l'incarico professionale relativo alla «Assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della laguna di Orbetello».

Vista la perizia redatta dall'ing. Martino avente ad oggetto la «Realizzazione di un piano degli attracchi della laguna di Orbetello», che composta da una relazione tecnica, da un elenco dei prezzi unitari, un computo estimativo, un quadro economico, n. 6 tavole di progetto, è allegata al presente atto sotto a lettera «A»;

Verificato che attualmente esistono solo due punti di attracco di cui uno in località Macelli per le operazioni necessarie nella laguna di Orbetello ed uno presso la peschiera di Ansedonia a servizio della laguna di Levante;

Considerato inoltre, come emerge dal piano strutturale per la laguna di Orbetello approvato con ordinanza commissariale n. F/703 del 2 agosto 1999, che l'operazione di raccolta delle biomasse algali, allo stato attuale della laguna, risulta necessaria ogni anno e che è necessario predisporre specifiche attrezzature per ottimizzare, sotto il profilo dei tempi e dei costi, la fase di raccolta e di trasporto e stoccaggio delle alghe;

Vista la relazione tecnica della sopraccitata perizia in cui l'ing. Martino ritiene necessario dare una risposta più corretta alla tecnica di raccolta delle biomasse algali;

Considerato che la raccolta delle alghe viene effettuata con natanti raccoglialghe che risultano estremamente lenti nelle operazioni di trasferimento dai punti di raccolta alla zona di carico, incidendo così in modo significativo sull'efficienza delle operazioni di raccolta;

Visto il parere tecnico redatto dall'ing. Pierluigi Giovannini, in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello agli atti dell'ufficio;

Visto che l'intervento previsto prevede la realizzazione *ex novo* di cinque punti di attracco nelle località di Giannella, Stretti, Madonnella, Gorghiti e Miniere, il ricarico del punto di attracco di Fibbia e la chiusura del tratto terminale della conterminazione di Gorghiti;

Visto l'importo complessivo del progetto che ammonta a L. 420.000.000 di cui L. 310.207.141 per i lavori a base d'asta e L. 109.792.859 per somme a disposizione, il tutto come meglio specificato nel quadro economico della perizia in oggetto;

Richiamato il verbale di riunione del 26 gennaio 2000, agli atti dell'ufficio, in cui si decide di approvare il piano degli attracchi così come presentato ed attuarlo per stralci funzionali alla raccolta delle alghe per i quali l'ing. Martino tornirà i relativi quadri economici;

Visto il parere tecnico favorevole rilasciato dall'ufficio del genio civile in data 18 gennaio 2000, e agli atti dell'ufficio;

Vista la perizia redatta dall'ing. Martino avente ad oggetto la «Realizzazione di un piano degli attracchi della laguna di Orbetello. Primo stralcio», che composta da una relazione tecnica, da un elenco dei prezzi unitari, un computo estimativo, un quadro economico, n. 4 tavole di progetto, è allegata al presente atto sotto la lettera «B»;

Considerato che il primo stralcio funzionale prevede la realizzazione ex novo degli attracchi in località Giannella, Gorghiti e miniere nonché gli interventi di manutenzione sull'attracco esistente di Fibbia, il tutto come meglio specificato nella relazione tecnica della sopracitata perizia;

Visto l'importo complessivo relativo al primo stralcio funzionale di L. 275.000.000 di cui L. 216.735.891 per lavori a base d'asta e L. 58.264.109 per somme a disposizione;

Preso atto che, in base alla sopraccitata perizia, la prevista durata del cantiere è di 120 giorni e che pertanto ai sensi di tale perizia non è necessario procedere alla designazione del coordinatore per la progettazione e la redazione del piano di sicurezza ex art. 12 del decreto legislativo n. 494/1996, ma, trattandosi di attività comportanti particolari rischi è necessario procedere alla notifica preliminare di cui all'art. 11 del predetto decreto legislativo;

Ritenuto di attribuire tale adempimento all'ing. Francesco Martino, nell'ambito dell'incarico conferito con l'ordinanza n. F/543/99, il quale dovrà altresì curare, in mancanza del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 494/1996, che nel cantiere non vengano impiegati contemporaneamente più di 20 lavoratori ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *a)* del predetto decreto;

Visto il parere di regolarità tecnica redatto dall'istruttore dell'ufficio del commissario di Grosseto in data 23 febbraio 2000 agli atti dell'ufficio;

Ritenuto pertanto di approvare la perizia relativa alla realizzazione del «Piano degli attracchi della laguna di Orbetello»; e la perizia avente ad oggetto la realizzazione del «Piano degli attracchi - primo stralcio»;

Considerato che per la particolarità dei lavori di cui alla perizia citata, può essere attivata una procedura di trattativa privata tra imprese idonee e di fiducia nonché dotate di idonea capacità tecnica;

Vista l'urgenza delle opere e la loro stretta funzionalità connessa alle operazioni di raccolta alghe già approvate con ordinanze commissariali n. F/799 del 10 gennaio 2000 e n. F/809 del 9 febbraio 2000;

Richiamata la nota del 9 febbraio 2000, agli atti dell'ufficio, in cui l'ing. Francesco Martino suggerisce di affidare l'appalto dei lavori in oggetto all'impresa Laurenti Marino in quanto è già operativamente presente nell'area indicata in perizia per l'esecuzione dei lavori di risistemazione della conterminazione di Gorghiti affidati con ordinanza n. F/603 del 22 aprile 1999;

Vista l'offerta presentata dalla ditta Laurenti Marino in data 11 febbraio 2000, allegata al presente atto sotto la lettera «C» con cui la ditta Laurenti Marino dichiara di accettare tutte le condizioni indicate nella perizia avente ad oggetto a realizzazione del piano degli attracchi - primo stralcio, applicando un ribasso del 33% sull'importo complessivo a base d'appalto;

Visto che il nuovo quadro economico a seguito dell'offerta risulta essere determinato in complessive L. 196.324.872 (Euro 101.393,33), di cui L. 145.213.047 (Euro 74996,28) per lavori e L. 51.111.825 (Euro 26.397,05) per somme a disposizione dell'amministrazione;

Visto lo schema di contratto tra il commissario delegato e la ditta Laurenti Marino, allegato alla presente ordinanza sotto a lettera «D»;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze del Dipartimento della protezione civile n. 2807/1998, n. 2975/1999 e n. 3037/2000 ed in particolare la deroga agli articoli 55 del codice navigazione nonché il dispositivo di cui all'art. 3, comma 2 dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2556 del 16 aprile 1997 in base al quale l'approvazione di progetti da parte del commissario sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori;

Ordina:

1. di approvare la perizia redatta dall'ing. Martino avente ad oggetto la «Realizzazione di un piano degli attracchi della laguna di Orbetello», che composta da una relazione tecnica, da un elenco dei prezzi unitari, un computo estimativo, un quadro economico, n. 6 tavole di progetto, è allegata al presente atto sotto la lettera «A»

2. la suddetta approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei relativi lavori

3. di prendere atto che l'importo complessivo del progetto è L. 420.000.000 (Euro 216.911,9 di cui L. 310.207.141 (Euro 160.208,62) per i lavori a base d'asta e L. 109.792.859 (Euro 56.703,28) per somme a disposizione;

4. di approvare la perizia redatta dall'ing. Francesco Martino avente ad oggetto i lavori per la realizzazione del «Piano degli attracchi - primo stralcio, che composta da una relazione tecnica, da un elenco dei prezzi unitari, un computo estimativo, un quadro economico, n. 4 tavole di progetto, è allegata al presente atto sotto la lettera «B»;

5. di prendere atto che l'importo complessivo per i lavori del primo stralcio è di L. 275.000.000 (Euro 142.025,65) di cui L. 216.735.891 (Euro 111.934,75) per lavori a base d'asta e L. 58.264.109 (Euro 30.0909) per somme a disposizione;

6. di affidare i lavori di cui al punto 4 alla ditta Laurenti Marino con sede a Grosseto in via Norvegia 12/a, a seguito di ribasso del 33%

7. di imputare gli oneri complessivi risultanti dal nuovo quadro economico di L. 196.324.872 (Euro 101.393,33), di cui L. 145.213.047 (Euro 74.996,28) per lavori e L. 51.111.825 (Euro 26.397,05) per somme a disposizione dell'amministrazione, ai fondi di cui alla ordinanza del dipartimento della protezione civile n. 2975/1999;

8. di affidare all'ing. Francesco Martino la direzione dei lavori e la notifica preliminare ai sensi del decreto legislativo n. 494/1996 art. 11, comma 1, lettera «C»;

9. di trasmettere la presente ordinanza alla impresa Laurenti Marino, all'ing. Martino e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di disporre la pubblicazione per estratto sul Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 29 febbraio 2000

Il vice commissario: GINANNESCHI

00A3627

ORDINANZA 29 febbraio 2000.

Eventi alluvionali compresi tra il 28 settembre e 1° ottobre 1998 nelle provincie di Lucca e Prato. Ordinanza n. 2853 del 1° ottobre 1998. Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture. Intervento n. 705: «Bacino di bonifica Massaciuccoli Lucchese. Canale allacciante Massarosa. Ripristino delle sezioni dei rilevati arginali ed interventi di miglioramento». Ente attuatore: consorzio di bonifica della Versilia. Importo L. 711.000.000. Perizia di variante. Presa d'atto. (Ordinanza n. G/821).

IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE-OTTOBRE 1998
(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - ordinanza D.P.C. n. 2853 del 1° ottobre 1998, ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998)

Vista l'ordinanza della presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle provincie di Lucca e Prato compresi tra il 28 settembre 1998 e il 1° ottobre 1998;

Visto in particolare l'art. 1 comma 2 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/533 del 4 dicembre 1998 con la quale è stato approvato il suddetto piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha presa d'atto con nota del 25 gennaio 1999;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550 del 28 gennaio 1999;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.1 e 2.2 dell'ordinanza G/550/1999;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza G/550/1999;

Rilevato che nel piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n. G/533/98 è stato inserito il seguente intervento n. 705: «Bacino di bonifica Massaciuccoli Lucchese. Canale allacciante Massarosa. Ripristino delle sezioni dei rilevati arginali ed interventi di miglioramento» di cui ente attuatore è il consorzio di bonifica della Versilia per l'importo L. 800.000.000, del quale si è preso atto con ordinanza commissariale G/620 del 3 maggio 1999;

Visto che con nota del 22 febbraio 2000 n. 302 di prot. il consorzio di bonifica della Versilia - ente attuatore - ha trasmesso la perizia di variante relativa al suddetto intervento approvata con delibera del presidente del consorzio n. 47 del 1° febbraio 2000 che presenta il seguente quadro economico:

A - Per lavori (compresi oneri sicurezza per L. 94.000.000)	L.	465.498.871
B - Per somme a disposizione:		
b.1 - per I.V.A.	L.	93.009.774
b.2 - per spese generali e tecniche	L.	51.204.876
b.3 - per espropri	L.	76.502.685
b.4 - per imprevisti e arrot.	L.	24.693.794
Totale somme a disposizione	L.	245.501.129
Totale complessivo	L.	711.000.000

Preso atto come dall'istruttoria risulta che *a)* il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.5 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550/1999; *b)* non sono state adottate le direttive tecniche di cui ai punto 2.1 del medesimo disciplinare;

Ritenuto di procedere alla presa d'atto del progetto relativo all'intervento in oggetto considerato l'esito positivo dell'istruttoria;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2853/1998;

Ordina:

1. è preso atto della perizia di variante relativa all'intervento n. 705: «Bacino di bonifica Massaciuccoli Lucchese. Canale allacciante Massarosa. Ripristino delle sezioni dei rilevati arginali ed interventi di miglioramento» di cui ente attuatore è il consorzio di bonifica della Versilia di importo L. 711.000.000, approvato con deliberazione della presidente del consorzio n. 47 del 1° febbraio 2000;

2. la presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse;

3. di trasmettere al consorzio di bonifica della Versilia la presente ordinanza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 29 febbraio 2000

Il vice commissario: GINANNESCHI

00A3628

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato e sistemazioni esterne località Mortirolo-San Giacomo da parte della sig.ra Pietroboni Rosanna. (Deliberazione n. VI/48130)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 18 novembre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Monno (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Pietroboni Rosanna per ristrutturazione fabbricato e sistemazioni esterne in località Mortirolo-San Giacomo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1. di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia) foglio n. 5 mappale n. 91, 104 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato esistente in località Mortirolo-San Giacomo fa parte della sig.ra Pietroboni Rosanna;

2. di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 15 individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3. di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 14 febbraio 2000

Il segretario: SALA

00A3772

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Samolaco, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per adeguamento igienico di un fabbricato in località Alpe Campo da parte del sig. Del Giorgio Amerigo. (Deliberazione n. VI/48131).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 23 settembre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Samolaco (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Del Giorgio Amerigo per adeguamento igienico fabbricato in località Alpe Campo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera:

1. di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Samolaco (Sondrio) foglio n. 20 mappale n. 7, 25 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per adeguamento igienico fabbricato in località Alpe Campo da parte del sig. Del Giorgio Amerigo;

2. di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 3 individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3. di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 14 febbraio 2000

Il segretario: SALA

00A3773

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione straordinaria e recupero edilizio di un fabbricato rurale da parte dei signori Passeri Silvio e Antonioli Marianna. (Deliberazione n. VI/48132).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/85 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 26 novembre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Monno (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/85 da parte dei signori Passeri Silvio e Antonioli Marianna per manutenzione straordinaria e recupero edilizio di fabbricato rurale;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1. di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia) foglio n. 7, mappale nuneri 72, 74, 75, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per amanutenzione straordinaria e recupero edilizio di fabbricato rurale da parte dei signori Passeri Silvio e Antonioli Marianna;

2. di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 15 individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3. di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 14 febbraio 2000

Il segretario: SALA

00A3774

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Colle Brianza, dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per pavimentazione esterna cortile da parte del sig. Fumagalli Mario. (Deliberazione n. VI/48273).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 8 novembre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Colle Brianza (Lecco), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985 da parte del sig. Fumagalli Mario per pavimentazione esterna cortile in località Giovenzana;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1. di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Colle Brianza (Lecco), foglio n. 2, mappale numeri 148, 151, 152, 873, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per pavimentazione esterna cortile;

2. di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 6 individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3. di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 21 febbraio 2000

Il segretario: SALA

00A3721

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Colle Brianza, dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e l'ampliamento di un fabbricato da parte della sig.ra Noris Livia. (Deliberazione n. VI/48274).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 8 novembre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Colle Brianza (Lecco), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985 da parte dellla sig.ra Noris Livia per la ristrutturazione e ampliamento fabbricato;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1. di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Colle Brianza (Lecco), foglio n. 4, mappale numeri 1273, 285, 1469, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e ampliamento fabbricato da parte della sig.ra Noris Livia;

2. di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 6 individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3. di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 21 febbraio 2000

Il segretario: SALA

00A3722

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Borno, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione frana località S. Fermo da parte del consorzio forestale «Pizzo Camino». (Deliberazione n. VI/48275).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/85 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 2 dicembre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Borno (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, legge n. 431/85 da parte del consorzio forestale «Pizzo Camino» per la sistemazione frana località S. Fermo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1. di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Borno (Brescia), foglio n. 1, mappale numeri 2792, 2801, foglio n. 2, mappale numeri 82, 90, 92, 93, 97, 1292, 1293, 1263, 1266, 1267, 1272, 1230, 1273, 1280, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione frana località S. Fermo da parte del consorzio forestale «Pizzo Camino»;

2. di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 15 individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3. di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 21 febbraio 2000

Il segretario: SALA

00A3723

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Incudine, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione strada di accesso e formazione di piazzale Cascina in località Cavallo da parte del sig. Amabile Zani. (Deliberazione n. VI/48276).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 2 dicembre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Incudine (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985 da parte del sig. Amabile Zani per sistemazione strada di accesso e formazione di piazzale Cascina località Cavallo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1. di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Incudine (Brescia), foglio n. 17, mappale numeri 98 - 99, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione strada di accesso e formazione di piazzale cascina in località «Cavallo»;

2. di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3. di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 21 febbraio 2000

Il segretario: SALA

00A3724

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651504/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.